

04 DIC. 2025



STATUTO L'ARCIPELAGO APS

In rispetto alle prescrizioni legislative vigenti, il presente Statuto viene formalmente redatto in stretta aderenza ai precetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni. Si attesta, in particolare, la rispondenza a tutti gli elementi essenziali e le previsioni di cui all'articolo 21 del summenzionato Codice, a garanzia della piena legittimità e conformità statutaria.

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE.

- 1.1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione non riconosciuta denominata "L'Arcipelago APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in San Bonifacio (VR), via Fontanelle, n. 83/D.
- 1.2. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo ma permane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
- 1.3. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione esclusivamente a far data dalla sua effettiva iscrizione nell'apposita sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 2.1. L'associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale. Non persegue scopi di lucro, neppure in forma indiretta, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le attività di interesse generale indicate al successivo comma 4, rivolte ai propri soci, ai loro familiari o a terzi con lo scopo specifico di promuovere il pieno sviluppo del bambino e favorirne l'inclusione sociale, offrendo supporto specialistico in ambito socio-educativo, psicomotorio e di benessere emotivo, a beneficio degli associati, dei loro familiari o di terzi che si trovino in condizioni di svantaggio, senza alcuna discriminazione basata su sesso, religione, etnia o condizioni socio-economiche.
- 2.2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, è destinato e utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 2.3. In ossequio a tale principio e alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del medesimo Codice, è tassativamente vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Tale divieto si estende a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, inclusa ogni ipotesi di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano, in ogni caso, distribuzioni indirette di utili tutte le fattispecie elencate nell'articolo 8, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.
- 2.4. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di

cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera "a" dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017;
- Interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera "b" dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera "d" dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera "i" dell'articolo 5 del D.lgs 117/2017.

2.5. L'Associazione intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- Attività psicomotorie, logopediche, di counseling e di supporto psicologico: erogazione di interventi di psicomotricità, logopedia, counseling e sostegno psicologico volti al supporto dello sviluppo, al recupero funzionale e al benessere emotivo e relazionale.
- Attività di formazione: organizzazione di corsi, seminari e workshop su tematiche inerenti lo sviluppo, il benessere psicofisico, la salute mentale e le discipline connesse alle finalità dell'Associazione.
- Attività educativa: realizzazione di progetti e percorsi educativi finalizzati all'inclusione, all'autonomia e al miglioramento della qualità della vita, anche attraverso la promozione del benessere psicologico.

2.6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.7. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al venti per cento (20%) del numero degli associati. L'utilizzo di uno di tali parametri esclude l'utilizzo dell'altro ai fini del calcolo, come disposto dalla normativa in essere.

2.8. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2.9. L'Associazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è tenuta a istituire e tenere un apposito Registro dei Volontari, nel quale devono

essere iscritti i nominativi di tutti i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale in favore dell'Associazione. La responsabilità della corretta istituzione, tenuta e aggiornamento di tale Registro è attribuita al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a definire le modalità operative e i contenuti specifici del Registro, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali in materia.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

- 3.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
- 3.2. Per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) Quote di iscrizione e corrispettivi specifici per servizi istituzionali versati dagli associati;
 - b) Contributi, liberalità e ogni altra forma di sostegno economico da parte degli associati, di enti pubblici o privati, e di persone fisiche;
 - c) Proventi derivanti da attività di raccolta fondi, ai sensi e nel rispetto degli obblighi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, ivi incluse sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti;
 - d) Proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, purché strumentali e secondarie rispetto a queste ultime, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
- 3.3. In nessun caso, e quindi neppure in ipotesi di scioglimento dell'Associazione, di decesso, estinzione, recesso o esclusione di un associato, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato o conferito al patrimonio dell'Associazione.
- 3.4. I versamenti e i conferimenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non danno luogo a quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, a garanzia della natura non lucrativa e dell'indivisibilità del patrimonio associativo, in conformità all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
- 3.5. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, stabilisce annualmente l'ammontare della quota di iscrizione e delle quote associative da versarsi da parte degli associati, sia all'atto dell'adesione iniziale che per gli esercizi successivi.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 4.1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone appieno le finalità e i principi ispiratori, ne accettino il presente Statuto. L'Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, deve mantenere, sin dalla sua costituzione, una base associativa non inferiore a sette persone fisiche, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso in cui il suddetto numero minimo di associati venisse meno, l'Associazione avrà l'onere di reintegrarlo entro il termine perentorio di un anno; decorso inefficacemente tale periodo, l'Associazione dovrà formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come previsto dall'articolo 35, comma 1-bis, del medesimo Codice.
- 4.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

- 4.3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4.4. Il Consiglio Direttivo, o un Consigliere da esso delegato, è preposto all'esame delle domande di ammissione all'Associazione. L'organo o il delegato competente provvederà a sottoscrivere l'accettazione in merito all'accoglimento o al rigetto delle medesime entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione produrrà i suoi effetti immediatamente. L'acquisizione della qualifica di associato da parte dell'istante si perfezionerà a seguito dell'avvenuto versamento della quota associativa e della quota di iscrizione determinate ai sensi del presente Statuto e da future delibere dell'organo direttivo. La deliberazione di ammissione e l'effettiva iscrizione del nuovo associato dovranno essere annotate nel Libro degli Associati.
- 4.5. Qualora la domanda di ammissione venga rigettata, la relativa deliberazione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato, unitamente alle specifiche motivazioni che l'hanno determinata. Avverso tale rigetto scritto, il richiedente potrà, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati. L'Assemblea delibera in merito all'istanza, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione ordinaria o straordinaria, conformemente a quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 4.6. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4.7. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto in Assemblea;
 - c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro trenta (30) giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 4.8. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- 4.9. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 4.10. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 5.1. La qualifica di socio si estingue per decesso, per recesso, per decadenza o per esclusione nei modi e termini di cui ai successivi commi.
- 5.2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

- 5.3. La qualifica di socio si perde per decadenza automatica qualora l'associato non preveda al versamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio del trentuno (31) marzo di ciascun anno. Tale decadenza opera *ipso iure*, senza necessità di preventiva diffida o ulteriore comunicazione da parte dell'Associazione.
- 5.4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione scritta e motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Resta impregiudicato il diritto del socio escluso di adire l'Autorità Giudiziaria entro il termine di sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione.
- 5.5. In ogni ipotesi di cessazione del rapporto associativo, il socio sarà senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non attribuisce al socio medesimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione, né alcuno diritto o pretesa sul patrimonio sociale.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 6.1. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, sia in modo continuativo che occasionale, contro gli infortuni e le malattie direttamente connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. Tale obbligo assicurativo include anche la copertura per la responsabilità civile verso i terzi per i danni cagionati nell'esercizio delle attività associative, come previsto e nel rispetto dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.
- 6.2. L'Associazione è tenuta a dotarsi di specifiche coperture assicurative ove previsto e richiesto dalla legge per lo svolgimento di particolari attività.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
- 7.2. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria
- 7.3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
- 7.4. L'organo amministrativo stabilisce, di volta in volta, le modalità tecniche e organizzative per lo svolgimento delle Assemblee a distanza, garantendo la sicurezza, la tracciabilità delle operazioni e la segretezza del voto. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento, le istruzioni per la partecipazione e l'espressione del voto.
- 7.5. È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota. Le modalità specifiche per tale

espressione del voto saranno stabilite dall'organo amministrativo e indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 8

ASSEMBLEA

- 8.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresentativo della sua pluralità.
- 8.2. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre (3) mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 8.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o delegato.
- 8.4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta (30) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
- 8.5. In Assemblea, a ciascun socio spetta un solo voto. A tal fine, trova applicazione il principio del voto singolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio ha la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. La delega può essere redatta in calce all'avviso di convocazione o su documento separato. È fatto divieto a ciascun socio di rappresentare, per delega, più di tre altri soci.
- 8.6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 8.8. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
- 8.9. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8.10. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
- 8.11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.
- 8.12. L'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è legittimamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e in seconda convocazione con la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
- 8.13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione in altro ente, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- 8.14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15

giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 9

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 9.1. L'Assemblea Ordinaria è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea Straordinaria per legge o per Statuto. In particolare, ad essa competono:
- a) L'approvazione del bilancio di esercizio.
 - b) La nomina e la revoca dei membri degli organi sociali, quali il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'organo di controllo (revisore dei conti o collegio dei revisori), l'organo di garanzia e l'organo di amministrazione, ove previsti, e la determinazione del loro compenso, se dovuto.
 - c) La determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, formulando direttive e programmi per il perseguimento delle finalità istituzionali.
 - d) L'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, non in contrasto con il presente Statuto.
 - e) La delibera sul ricorso presentato dal socio escluso, ai sensi dell'Art. 5.4 del presente Statuto.
 - f) Ogni altra materia ad essa demandata dalla legge o dal presente Statuto e che non rientri nelle competenze esclusive dell'Assemblea Straordinaria o degli altri organi sociali.
- 9.2. L'Assemblea Straordinaria delibera su materie di particolare rilievo e incidenza sulla vita dell'Associazione, per le quali la legge o il presente Statuto prevedono quorum costitutivi e deliberativi rafforzati. Ad essa competono esclusivamente:
- a) Le modificazioni dello Statuto;
 - b) La decisione sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, con la nomina del liquidatore;
 - c) La fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione in altro ente, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
 - d) Ogni altra materia espressamente riservata alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

- 10.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa
- 10.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
- 10.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

- 10.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici (15) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
- 10.5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 10.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 10.7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 10.8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - i) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 10.9. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

- 11.1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 10 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 11.2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di

incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

- 11.3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 12.1. Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 12.2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano o delegato, dovrà provvedere entro quindici (15) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici (15) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 12.3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- 12.4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici (15) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici (15) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 13.1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo, anche, monocratico composto da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
- 13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 13.3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del

terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

- 14.1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'Associazione rispondono, nei confronti dell'Associazione stessa, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, nonché dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto applicabili e compatibili con la specifica natura giuridica dell'Associazione.
- 14.2. La facoltà di proporre azione di denuncia al Tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, spetta ad almeno un decimo degli associati, all'organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero al Pubblico Ministero, nei limiti di compatibilità con la disciplina dell'Associazione. Ciascun associato, o almeno un decimo degli associati, ha il diritto di denunciare i fatti ritenuti censurabili all'organo di controllo, se nominato. L'organo di controllo ha l'obbligo di considerare tali denunce nella propria relazione da sottoporre all'Assemblea. Qualora la denuncia provenga da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo è tenuto ad agire ai sensi dell'articolo 2408, comma secondo, del Codice Civile

Art. 15

LIBRI SOCIALI

- 15.1. L'Associazione è obbligata a tenere, in aggiunta alle scritture contabili e ai registri imposti dalle vigenti disposizioni di legge (ivi inclusi gli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore), i seguenti libri sociali:
- a) Il libro degli associati o aderenti, contenente l'elenco aggiornato di tutti i soci.
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, nel quale devono essere fedelmente trascritti i verbali di tutte le sedute assembleari, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di ogni altro eventuale organo sociale costituito secondo le previsioni del presente Statuto.
- 15.2. La responsabilità della tenuta del libro degli associati o aderenti e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee è demandata al Consiglio Direttivo. La tenuta dei libri relativi alle adunanze e deliberazioni degli altri organi sociali (lettera c) spetta a ciascun organo di riferimento.
- 15.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali. Le modalità per l'esercizio di tale diritto sono definite dall'Articolo 4.7, lettera d) del presente Statuto.

Art. 16

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 16.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 16.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque: potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000 €; in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale; dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
- 16.4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione (1.000.000) di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 16.5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila (100.000) euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 16.6. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio, dovranno altresì essere depositati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in forma di allegato al fascicolo di bilancio.

Art. 17

SCIoglimento

- 17.1. L'Associazione ha durata illimitata.
- 17.2. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
- 17.3. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
- 17.4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore con finalità analoghe, salve altre future disposizioni legislative.

Art. 18
NORME APPLICABILI

- 18.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 18.2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come previsione di questo statuto.
- 18.3. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Esente da bollo in modo assoluto art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

06/08/2025, San Bonifacio (VR)

Firme dei Costituenti:

Clarissa Ceresa Rossetti

Neethi Rossin

M. Saue Zandrup

Ulpiano Bianchi

Monica Airo

Sara Tassoni

Elena Lotti



04 DIC 2025